

**Ordinanza
sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche
e dei commercianti di valori mobiliari
(Ordinanza sui fondi propri, OFoP)**

Modifica del 22 gennaio 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 7 dell'ordinanza del 1° giugno 2012¹ sui fondi propri è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 30 giugno 2014.

22 gennaio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 952.03

Allegato 7
(Art. 44 cpv. 2)

Cuscinetto anticiclico

1. Le banche sono obbligate a detenere, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico su posizioni di credito garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare per immobili d'abitazione in Svizzera secondo l'articolo 72.
2. Il cuscinetto ammonta al 2 per cento delle posizioni di credito ponderate in funzione del rischio.